

STATUTO SOCIALE

EDITORIALE OLIMPIA S.P.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 **Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata "EDITORIALE OLIMPIA S.p.A."

Articolo 2 **Sede**

La società ha sede in Sesto Fiorentino (FI).

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non è da considerarsi modifica statutaria ed è deciso dalla assemblea ordinaria dei soci.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Articolo 3 **Oggetto**

La società ha per oggetto l'esercizio di attività dell'editoria periodica e multimediale in Italia ed all'estero in tutte le sue forme, compresa quella informatica e telematica, nonché la realizzazione in proprio o per conto terzi, della commercializzazione e diffusione, anche per corrispondenza, porta a porta e via telematica, di libri, monografie, enciclopedie e opere grafiche quali litografie o opere uniche, periodici e prodotti multimediali esclusi i quotidiani ai sensi della L. 416/1981 anche attraverso concessioni di marchi o licenze editoriali.

Ulteriormente la società potrà compiere attività di prestazione di servizi grafici ed editoriali in genere, nonché nel campo pubblicitario, propagandistico e promozionale, organizzare convegni, manifestazioni, mostre e fiere sia in Italia che all'estero anche per conto terzi.

La società potrà ancora per il raggiungimento dello scopo sociale, stipulare contratti con editori ed imprenditori che le consentano la realizzazione e commercializzazione di prodotti editoriali, stipulare con terzi contratti aventi come oggetto servizi editoriali e cessione di diritti d'autore, il tutto nel modo più ampio, senza riserve, limitazioni o eccezioni di sorta, in modo diretto e/o indiretto, per conto proprio e/o per conto terzi, in Italia e/o all'estero.

Allo scopo ed in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, in via non prevalente la società potrà, altresì, compiere, sia in Italia che all'estero, qualsiasi operazione immobiliare, industriale, finanziaria e mobiliare ritenuta necessaria ed anche solo opportuna, come a titolo meramente esemplificativo: acquistare, vendere, permutare e ristrutturare, prendere e dare in locazione immobili; contrarre mutui attivi e passivi, anche ipotecari; emettere, scontare, girare e avallare cambiali; fare ed accettare donazioni; prestare fidejussioni e garanzie personali o reali nonché assumere direttamente interessenze e partecipazioni in altre imprese o società, il tutto a scopo di investimento e non di collocamento e comunque non nei confronti del pubblico; procedere a concentrazioni, fusioni, scissioni e incorporazioni.

In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla L. 19/191 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

CAPITALE - AZIONI

Articolo 5

Capitale e Azioni

Il capitale della società è di Euro 1.300.000 (unmilionecentotrentamila) diviso in n. 1.300.000 (unmilionecentotrentamila) azioni prive di valore nominale.

Ogni azione è nominativa, dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.

L'emissione, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della società sono soggetti alle prescrizioni della normativa vigente e del presente Statuto.

Le azioni godono di tutti i diritti espressamente riconosciuti alle stesse dalla legge e dal presente Statuto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o di crediti, purché nei modi consentiti dalla legge.

Nel caso in cui nei confronti della Società trovino applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili nei confronti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10%

(dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile.

Articolo 6 **Trasferibilità delle Azioni**

Le azioni sono liberamente trasferibili nei limiti di cui alle previsioni di cui al presente Statuto.

Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie.

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) (limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF), ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ed in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (articolo 120 TUF) (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, “**Norme TUF**”).

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 50% (cinquanta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto.

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il 3% (tre per cento) del capitale sociale e i successivi multipli.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 50% (cinquanta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini

previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento troveranno applicazione gli obblighi in capo all'azionista.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% del capitale sociale.

Articolo 7 **Altri strumenti finanziari**

La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni a fronte di specifici apporti non destinati alla copertura del capitale sociale, ovvero a favore dei dipendenti della società o di società controllate.

Salvi i casi in cui si tratti di strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società e salva diversa disposizione della delibera di emissione, se assunta dall'assemblea straordinaria, ai suddetti strumenti finanziari si applicano le norme seguenti.

L'emissione è deliberata dall'assemblea straordinaria.

La delibera di emissione stabilisce, con riferimento all'apporto di ciascun apportante, quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto.

Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi non sono trasferibili senza il consenso dell'organo amministrativo.

L'acquirente subentra nelle obbligazioni dell'alienante. Essi sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

Ai portatori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in assemblea.

Ai portatori degli strumenti finanziari spettano tutti gli altri diritti spettanti agli azionisti.

Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la riversione alla società del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi più gravi egli può inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'assemblea ordinaria ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, allorché si tratti di strumenti finanziari assegnati a dipendenti della società o di società controllate.

Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 8

Convocazione, luogo e modalità

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Messaggero" o "Italia Oggi" o "Milano Finanza" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Articolo 8, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 9

Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità di cui al precedente Articolo 8, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Articolo 10 **Convocazione su richiesta dei soci**

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 CC. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere al consiglio di amministrazione la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Articolo 11 **Convocazione annuale**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro il termine di 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio stesso nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 12 **Intervento all'assemblea**

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto è subordinata al ricevimento, da parte della società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione in conformità alle disposizioni di legge, di apposita comunicazione da parte dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati.

La legittimazione all'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di azioni non dematerializzate è subordinata al deposito di tali azioni presso la sede sociale ovvero nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 13
Intervento mediante mezzi di comunicazione

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 14
Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 15
Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente del consiglio di amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Articolo 16

Verbale dell'assemblea

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Articolo 17

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 18

Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 19

Quorum

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima, in seconda e in terza convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Articolo 20

Impugnazione delle deliberazioni

L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 C.C..

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 21

Disposizioni generali sugli amministratori

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) nominato dall'assemblea ordinaria sulla base di una o più liste.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, lett. c), cod. civ.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere uno o due candidati, secondo quanto previsto dal presente Statuto, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1°, lett. c), cod. civ..

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di

cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede come segue:

1. se vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina dei sostituti ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. L'assemblea provvede successivamente alla nomina del/i sostituto/i mediante delibera adottata con le maggioranze di legge senza il ricorso alla procedura che prevede la presentazione di liste. Nel caso in cui l'amministratore/i debba essere sostituito direttamente dall'assemblea, la stessa provvede alla nomina mediante delibera adottata con le medesime maggioranze di cui sopra, senza ricorso alla procedura che prevede la presentazione di liste.
2. Se viene a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando

l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura 10% (dieci per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea.

In caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo, del consigliere ai sensi del precedente punto n. 2, l'assemblea provvede alla nomina di un consigliere con le maggioranze di legge.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori si considera decaduto l'intero consiglio e il collegio sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio.

Il venir meno dei requisiti previsti da norme di legge o dal presente statuto in capo a un amministratore ne determina la decadenza.

Articolo 22 **Consiglio di amministrazione**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 4 (quattro) giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima, in tale ultimo caso purché l'adunanza si tenga in luogo facilmente accessibile, con mezzi ordinari, da parte di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 23 **Poteri di gestione**

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) le altre competenze previste dal presente statuto.

Articolo 24
Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi.

Articolo 25
Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e volanti.

Articolo 26
Direttore generale

Il consiglio di amministrazione ovvero l'assemblea può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative

strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 27 **Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo e ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 28 **Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C.. L'assemblea può, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli che rivestono particolari cariche.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 29 **Azione sociale di responsabilità**

Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, la società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché la rinuncia o la transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il

25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

Articolo 30 **Collegio sindacale**

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per

numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 22.

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale.

Articolo 31
Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi di legge. Ricorrendo le condizioni di legge o qualora lo stabilisca l'assemblea ordinaria dei soci la revisione legale dei conti potrà essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro ai sensi di legge.

OBBLIGAZIONI

Articolo 32
Emissione di obbligazioni

L'emissione di obbligazioni convertibili e non è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

BILANCIO E UTILI

Articolo 33
Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Articolo 34
Versamenti e finanziamenti soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

La restituzione ai soci dei finanziamenti può avvenire per semplice decisione dell'organo amministrativo, ma nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 Cod. Civ..

RECESSO

Articolo 35 **Diritto di recesso**

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- (a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- (b) la trasformazione della società;
- (c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- (d) la revoca dello stato di liquidazione;
- (e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal seguente articolo;
- (f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- (g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437-*bis* del Codice Civile.

Articolo 36 **Liquidazione del socio receduto**

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché del valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Articolo 37
Patrimonio dedicato

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'assemblea straordinaria. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis, lettera b) del Codice Civile.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 38
Scioglimento e liquidazione

La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta all'assemblea straordinaria.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis CC. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 39 **Clausola compromissoria**

Fintanto che la società non domandi l'ammissione delle azioni alla negoziazione su un mercato regolamentato oppure non diventi società avente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari, nominati dal Presidente di Assirevi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

L'arbitrato è rituale e il collegio decide secondo diritto.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.